

Castel San Pietro, 1° dicembre 2010/MUN

**ORDINANZA MUNICIPALE  
concernente**

**il prelievo dei contributi sostitutivi per la formazione di posteggi  
sul territorio di Castel San Pietro – Sezione 4 Monte (art. 46 NAPR)  
(ris. mun. 29.11.2010)**

**Il Municipio di Castel San Pietro, richiamati :**

l'articolo 29 cpv. d) della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) e l'articolo 12 cpv. 3 del relativo Regolamento di applicazione (RLALPT);

l'articolo 46 delle Norme di attuazione del Piano regolatore comunale di Castel San Pietro (NAPR- Sezione 4 - Monte) che recita :

*Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le norme VSS (Unione dei professionisti svizzeri della strada) o in base all'esperienza di un esperto in materia.*

*Omissis.....*

*Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo quando la formazione di posteggi risultasse tecnicamente impossibile, o fosse in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia del nucleo. In questo caso il Municipio imporrà ai proprietari di pagare un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno*

considerato che il costo medio per la formazione di un posteggio, incluso il valore del terreno, può essere valutato in CHF 9'600.- e meglio come al seguente calcolo :

costo del terreno al mq : CHF 220.-

superficie per la realizzazione di un posto auto (compreso lo spazio di manovra) : mq 30.00

costo per la costruzione di un posteggio, escluso il valore del terreno : CHF 3'000.-

$(CHF\ 3'000.00 \times 1) + (CHF\ 220 \times 30 \times 1) = CHF\ 9'600.-$

l'articolo 192 LOC e ogni altra norma applicabile nella fattispecie :


**d e c i d e :**

1. Il contributo sostitutivo per l'esonero dalla formazione di posteggi sul territorio di Castel San Pietro Sezione 4 Monte, è fissato in CHF 2'400 per posto auto, pari al 25 % del costo di costruzione;

2. Il relativo importo deve essere versato alla Cassa comunale prima dell'inizio dei lavori, riservate eventuali altre decisioni adottate nell'ambito della concessione della licenza edilizia.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 2 dicembre 2010 al 17 dicembre 2010 periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

L. Bassi  L. Fontana